



**Comune  
di  
Isola delle Femmine**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ISTITUZIONE E IL  
FUNZIONAMENTO DELLE  
COMMISSIONI CONSULTIVE**

INDICE

<b>Art. 1 - Istituzione</b> .....	3
<b>Art. 2 - Finalità</b> .....	3
<b>Art. 3 - Composizione delle commissioni</b> .....	3
<b>Art. 4 - Rieleleggibilità - Decadenza - Sostituzione dei componenti</b> .....	3
<b>Art. 5 - Presidenza delle Commissioni</b> .....	4
<b>Art. 6 - Compiti delle Commissioni</b> .....	4
<b>Art. 7 - Partecipazioni esterne</b> .....	4
<b>Art. 8 - Sedute delle Commissioni</b> .....	4
<b>Art. 9 - Votazioni</b> .....	5
<b>Art. 10 - Segreteria e Verbali delle sedute</b> .....	5
<b>Art. 11 - Entrata in vigore e soppressione</b> .....	5

## **Art. 1 - Istituzione**

1. Il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine, valutando la necessità di avviare in modo compiuto politiche di complementarità tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa così come sancito dal Trattato di Lisbona, intende costituire degli organismi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza, le forze politiche, sociali ed economiche presenti nel paese. Il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione Europea orienta le scelte delle istituzioni verso una visione quanto più possibile aperta e vicina ai cittadini. Per quanto premesso, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può procedere all'istituzione delle Commissioni comunali consultive.
3. Le Commissioni consultive hanno il compito di coadiuvare il lavoro del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta. La commissione approfondisce i problemi relativi ad un particolare settore, esamina ed esprime pareri su iniziative e proposte che saranno poi discusse ed eventualmente approvate dal Consiglio Comunale, collabora attivamente all'organizzazione di eventi, manifestazioni, attività.
4. Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni consultive, individua il settore di competenza e procede alla nomina dei loro componenti nel numero di cinque mediante deliberazione consiliare di costituzione.
5. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle Commissioni comunali consultive, istituite dal Consiglio Comunale prevedendo la possibilità di partecipazione di cittadini non aventi la carica di Consigliere Comunale.

## **Art. 2 - Finalità**

1. Le Commissioni comunali consultive hanno carattere consultivo e propositivo e con la loro istituzione il Consiglio Comunale intende:
  - a) promuovere una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa;
  - b) porre una più puntuale attenzione ai bisogni dei cittadini;
  - c) sollecitare l'elaborazione di progetti di intervento e di iniziative di pubblico interesse.

## **Art. 3 - Composizione delle commissioni**

1. Le Commissioni consultive sono composte da Consiglieri Comunali e/o da cittadini aventi i requisiti per l'elezione a Consiglieri Comunali esperti nel settore di competenza. La loro nomina, effettuata dal Consiglio Comunale nel numero di cinque di cui tre su designazione della maggioranza e due su designazione della minoranza consiliare assicurando la rappresentanza di ciascun gruppo presente in Consiglio Comunale. Ogni componente non può partecipare a più di due Commissioni.
2. La partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni è volontaria e gratuita.

## **Art. 4 - Rieleggibilità - Decadenza - Sostituzione dei componenti**

1. I membri di tali Commissioni comunali consultive rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e decadono con esso.
2. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di sciogliere con deliberazione motivata e a maggioranza semplice una o più Commissioni.
3. I componenti delle Commissioni sono sempre rieleggibili; chi di essi non intervenga a tre sedute consecutive della rispettiva Commissione, senza giustificato motivo, decade dalla carica su proposta del Presidente della Commissione stessa.
4. In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendono necessaria la sostituzione di un componente la Commissione, il Gruppo di appartenenza designa un altro rappresentante e l'Organo competente procede alla sostituzione.
5. Le dimissioni di un componente devono essere rassegnate per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

### **Art. 5 - Presidenza delle Commissioni**

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro trenta giorni dalla sua costituzione, ciascuna Commissione comunale consultiva procede all'elezione del presidente, di un vicepresidente e di un segretario.
2. Per l'elezione del presidente è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
3. Al Presidente della commissione spettano i compiti di: convocazione e direzione delle sedute della Commissione, formazione dell'ordine del giorno e collegamento con gli organi istituzionali del Comune.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente le funzioni sono assunte dal vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo dal commissario più anziano

### **Art. 6 - Compiti delle Commissioni**

1. Le Commissioni comunali consultive sono il collegamento tra l'Amministrazione Comunale e la collettività, sia come cittadini che come realtà associative ed istituzionali.

I compiti delle Commissioni sono:

- a) cogliere la realtà ed i problemi relativi ad un determinato settore, elaborare proposte, anche organizzative, approfondire tematiche, sviluppare progetti su richiesta e a supporto dell'Assessore di riferimento, del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale, collaborare attivamente all'organizzazione di eventi, manifestazioni, attività.
- b) proporre un programma e attuarlo con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e delle eventuali Associazioni;
- c) formulare autonome proposte e/o autonomi pareri su progetti e iniziative connessi al proprio ambito, esprimere pareri non vincolanti su convenzioni, regolamenti, documenti, in funzione di proposte di deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;
- d) hanno inoltre facoltà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni o mozioni (che dovranno essere tuttavia fatte proprie e presentate dalla Giunta, dai gruppi consiliari o da singoli consiglieri comunali) nell'ambito delle materie di loro competenza.

### **Art. 7 - Partecipazioni esterne**

1. Ciascun Gruppo rappresentato in seno alle Commissioni ha la facoltà, in accordo con il presidente, di farsi assistere, temporaneamente, da persona esperta nella materia in discussione senza diritto di voto.
2. Il Sindaco, o un suo delegato, e l'Assessore competente possono sempre partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni.
3. Qualora ne sia giudicata utile la presenza, alle riunioni delle Commissioni possono essere invitati i rappresentanti di organizzazioni varie (economiche, sociali, sindacali, culturali, sportive, ecc.) senza diritto di voto.
4. Le sedute delle Commissioni sono, di norma, riservate ai suoi componenti; tuttavia, in caso di discussione in merito ad argomenti di interesse pubblico o generale, il presidente della Commissione, all'atto della convocazione, potrà aprire la partecipazione al pubblico, che potrà intervenire senza diritto di voto.

### **Art. 8 - Sedute delle Commissioni**

1. Di norma le convocazioni delle Commissioni sono indette periodicamente dal presidente che formula l'ordine del giorno di ciascuna di esse. Le Commissioni devono essere convocate per iscritto, anche mediante Email, almeno 5 giorni prima della data della seduta. Per motivi di urgenza, la convocazione può avvenire anche 2 giorni prima della data della seduta.

2. La richiesta di convocazione può avvenire:
  - a) per iniziativa del presidente;
  - b) a richiesta di almeno due dei suoi componenti;
  - c) dal Sindaco;
  - d) dall'Assessore o da tre Consiglieri comunali;
3. L'avviso della convocazione deve indicare:
  - e) il luogo e l'ora della riunione;
  - f) l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione va inviato anche al Sindaco, all'Assessore competente, al Presidente del Consiglio e ai gruppi consiliari.
5. Il presidente, accertata la presenza del numero legale, ossia della metà più uno dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.
6. Se il numero legale non viene raggiunto entro il termine di un'ora dall'orario stabilito per l'inizio della seduta, la stessa, è dichiarata deserta.
7. Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.
8. Il presidente, seduta stante, fissa la data della nuova convocazione.
9. Ai fini del coordinamento dei lavori delle Commissioni, i capigruppo consiliari, d'intesa con il Sindaco, possono promuovere riunioni periodiche con i Presidenti delle Commissioni. Dette riunioni saranno presiedute di norma dal Sindaco o da suo delegato.

### **Art. 9 – Votazioni**

1. Di norma le votazioni avvengono a scrutinio palese, ma se lo richieda almeno un commissario hanno luogo a scrutinio segreto.
2. Avvengono sempre a scrutinio segreto le votazioni riguardanti provvedimenti nei confronti di un commissario
3. Le decisioni della Commissione hanno validità se adottate dalla maggioranza dei presenti.

### **Art. 10 – Segreteria e Verbali delle sedute**

1. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle riunioni che vengono poi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. In caso di sua assenza, il Presidente o il Vice-Presidente procedono alla nomina temporanea di altro commissario con funzioni di verbalizzatore.
2. I verbali redatti sono trasmessi ai componenti della commissione. Una copia del verbale deve essere depositata dal Segretario della Commissione presso l'Ufficio Segreteria Generale del Comune che li trasmette al Sindaco e ai gruppi consiliari.
3. I verbali vanno redatti per estratto su ogni singolo argomento discusso. Le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei singoli componenti verranno messe a verbale solo dietro espressa richiesta degli interessati.
4. I verbali delle Commissioni vengono approvati nella seduta successiva della stessa. In caso di seduta dichiarata deserta, viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

### **Art. 11 - Entrata in vigore e soppressione**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla raggiunta esecutività della deliberazione inerente la sua approvazione.

---Fine Documento---